

ALLEGATO N. 1 ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 05/05/2019
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN PAOLO
CIRCOLO SERGIO MONTORSI

Art. 1 - Denominazione e sede .

E' costituita in Modena, Via del Luzzo, n. 130, un'Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale e di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, ex art. 90 Legge 289/2002 e della Legge 383/2000 Art. 3, e della legge Regionale n. 34/2002 denominata

**“ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN PAOLO CIRCOLO SERGIO
MONTORSI ”**

(denominato anche “ Associazione”)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.

Art.2- Scopo e attività

L'associazione è apolitica e senza fini di lucro.

I Soci sono tenuti ad una buona condotta morale e civile, ad un comportamento adeguatamente corretto nelle relazioni interne e verso l'esterno, in rispondenza ai principi costitutivi dell'Associazione.

I soci sono tenuti ad accettare per iscritto il presente statuto e i regolamenti associativi.

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità.

L'Associazione si pone al servizio di ogni interessato che condivida le finalità associative previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi.

L'Associazione si pone come obiettivo primario di promuovere e gestire attività sportive , culturali e ricreative per favorire l'aggregazione e l'integrazione sociale, la cultura , lo sviluppo psico-fisico e morale dei Soci.

L' Associazione Sportiva Dilettantistica San Paolo Circolo Sergio Montorsi “ può essere rappresentato per le attività sportive previste all'art. 3, punto a), anche con la denominazione sintetica “ A.S. D. SAN PAOLO”.

Art. 3 – Attività sportive, culturali e ricreative

a) Attività sportive

L'Associazione si propone di costituire, promuovere, diffondere, organizzare e gestire gruppi sportivi nelle discipline di maggior diffusione pubblica e congeniali agli obiettivi statutari, quali: calcio, calcio a cinque e a sette, calcetto, pallavolo, podismo, tennis tavolo, ginnastica ed altre discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o da Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva.

b) Attività culturali.

L'Associazione si propone di promuovere iniziative culturali mediante, corsi di formazione, tavole rotonde, conferenze, proiezioni di film e documentari, corsi di musica, corali e bandistici, concerti, letture di giornali e riviste, iniziative editoriali attinenti le attività del Circolo.

Le iniziative sono realizzabili anche mediante adesioni o con collaborazioni ad altre Associazioni ed Enti culturali e di promozione sociale.

c) Attività ricreative.

L'Associazione si propone di organizzare e gestire campeggi, gite, campi scuola, escursioni sportive, giochi, intrattenimenti, pranzi sociali, manifestazioni per specifiche finalità ed eventi.

L'associazione gestisce un punto d'incontro ricreativo e di ristoro in quanto funzionali al miglior svolgimento dell'attività associativa ed alla convivialità degli aderenti.

d) Attività di promozione sociale.

L'Associazione si propone di realizzare le iniziative sopra previste attraverso un'organizzazione di risorse umane volontarie, impegnate nella solidarietà attiva e nella trasmissione di cultura per corrispondere ai bisogni sociali e ricreativi dei giovani e delle persone più esposte ai rischi di emarginazione.

Particolare attenzione è istituzionalmente riservata nell'inserimento di ragazzi stranieri per l'inserimento nello stato sociale attraverso le attività sportive, gli incontri formativi, la disponibilità al dialogo.

In stretto collegamento con le strutture sanitarie si accoglieranno giovani portatori di handicap per il coinvolgimento in pratiche sportive e ricreative adeguate alle condizioni psico-fisiche personali dei soggetti interessati.

Saranno realizzate feste, manifestazioni e intrattenimenti a scopo benefico per sovvenire alle necessità di bisognosi e per iniziative di solidarietà promosse anche dagli Enti Sportivi di riferimento.

L'Associazione accoglie bambini, ragazzi, giovani ed anziani, nelle proprie sedi operative per scopi ricreativi e di intrattenimento nel tempo libero.

L'Associazione promuoverà iniziative formative ed informative per favorire le conoscenze dei

giovani su tematiche di particolare rilevanza educativa e di sostegno alle famiglie.

e) Altre attività.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività collegate a quelle istituzionali nei limiti consentiti dalla Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 dall'art. 90 e successive modifiche e/o definite dall'art. 2 della Legge regionale n. 34/2002.

Art. 4 – Adempimenti e vincoli associativi

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità dell'accoglienza, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalla prevalente volontarietà delle prestazioni e a titolo gratuito dei Soci.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti Federali a carattere sportivo nelle parti relative all'organizzazione e alla gestione delle Associazioni affiliate.

L'Associazione garantisce lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati – dirigenti, tecnici e atleti – al fine di eleggere i loro rappresentanti nelle assemblee federali.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme statutarie e alle direttive del CONI e degli Enti Federali – F.I.G.C, C.S.I., U.I.S.P., F.I.P.A.V., o analoghi per specifiche discipline sportive o culturali e s'impegna ad eseguire i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi competenti a carico della stessa.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. L'eventuale scioglimento dell'associazione potrà realizzarsi con delibera assembleare in seduta straordinaria.

Art. 6 – Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto nonché gli eventuali regolamenti associativi e interdisciplinari degli Enti sportivi o culturali di riferimento.

Possono essere soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

La richiesta di iscrizione di minorenni è controfirmata dai genitori o da coloro che ne hanno la facoltà. I sottoscrittori rappresentano il minorenne in tutte le obbligazioni associative e sono esclusi del diritto di voto.

La richiesta di iscrizione all'Associazione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci.

1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, sia ordinaria che straordinaria;
- c) ad accedere alle cariche associative;

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

I Soci maggiorenni hanno facoltà di partecipare alle assemblee associative con diritto di voto.

Viene espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo ed alle facoltà e diritti da esso derivanti.

La posizione di Socio è incedibile in quanto strettamente personale.

I Soci possono partecipare alle attività associative, previa iscrizione alle stesse qualora siano disciplinate da specifiche norme e condizioni.

I Soci non possono ricevere in restituzione le quote associative in caso di recesso o esclusione, né trasferire i relativi diritti a terzi.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Art. 8 - Decadenza dei Soci

I Soci decadano dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla data di scadenza del versamento della quota associativa annua;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per sopraggiunte inadeguatezze del Socio a seguito

di eventi o di comportamenti ritenuti lesivi degli obblighi e delle condizioni statutarie e regolamentari, quali: compimento di atti in disaccordo con le finalità morali del Circolo o lesivi del patrimonio o dell'immagine dell'organizzazione.

Il Socio ha facoltà di ricorso al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

d) causa di morte.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

Art. 9 – Organi Associativi

Gli organi associativi sono:

- a) l'Assemblea generale degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Revisori (facoltativo)
- d) il Presidente

Art.10- Assemblea dei Soci (norme generali).

L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, direttamente o su richiesta convalidata dalla firma di almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative; in tal caso la convocazione sarà afferente all'ordine del giorno promosso dai Soci proponenti.

L'Assemblea è convocata con apposito avviso, da affiggersi presso la Sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che dovrà tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Il Consiglio Direttivo curerà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al quarto comma, di utilizzare altre forme di comunicazione che garantiscano la conoscenza tra i Soci dell'avviso di convocazione alle Assemblee.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di entrambi, dal Consigliere specificatamente delegato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea si svolgerà in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un massimo di un solo Socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte con appositi verbali nei libri dell'Associazione e controfirmate dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari sono esposte nella Sede dell'Associazione e restano a disposizione dei Soci per il termine di 30 giorni dalla loro adozione.

Art. 11 –Assemblea

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per :

- a) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario di ogni esercizio;
- b) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo di ogni esercizio;
- c) eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- e) deliberare sui regolamenti fondamentali dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazione e approvazione dello statuto associativo;
- b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di undici membri stabiliti ed eletti dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per tre anni. Decade in occasione dell'assemblea ordinaria dei Soci che rielegge il successivo Consiglio Direttivo.

Possono ricoprire cariche associative i Soci maggiorenni che non rivestano cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti colposi e non siano stati condannati da qualsiasi Federazione a squalifiche o sospensioni per periodi , complessivamente intesi, superiori ad un anno.

Tutti gli incarichi sociali sono rinnovabili e sono ricoperti dai Soci a titolo gratuito, salvo i rimborsi per spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione preventivamente autorizzate e

regolarmente documentate.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Lo stesso membro può ricoprire congiuntamente le cariche di Segretario e Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono affidate la direzione e l'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, per il corretto ed efficiente funzionamento dell'Associazione, può delegare specifiche funzioni gestionali e organizzative ai propri componenti o a terzi .

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano ed è convocato ogniqualvolta il Presidente (o il sostituto) lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno due terzi dei membri.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo da sottoporre con le relative relazioni all'assemblea dei Soci;
- c) fissare la data dell'assemblea ordinaria dei Soci;
- d) fissare la data dell'assemblea straordinaria dei Soci;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f)redigere i regolamenti relativi alle attività associative;
- g) deliberare la esclusione o la decadenza di Soci;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto e dai regolamenti associativi.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Il membro che, per qualsiasi motivo , decade dalla carica viene sostituito dal Socio che ha ottenuto le maggiori preferenze nell'assemblea elettiva del Consiglio Direttivo, a seguire progressivamente quelle dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo decade qualora per dimissioni o altre cause venga a cessare la maggioranza dei membri originariamente eletti dall'assemblea dei Soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte con apposito verbale nei libri associativi e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta la stessa a tutti gli effetti legali e contrattuali.

Al Presidente spetta rappresentare l'Associazione verso terzi, persone fisiche, imprese e autorità pubbliche.

Il Presidente convoca le Assemblee dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Vicepresidente

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento anche nella rappresentanza e nella firma sociale.

Art. 15- Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e alle disposizioni del Presidente, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e a tutte le pratiche segretariali dell'Associazione.

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e la tenuta dei libri contabili; acquisisce le riscossioni ed effettua i pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto consuntivo presenta la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale rispetto a quella istituzionale e con analoghe distinzioni nelle relazioni di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.

Copia del rendiconto è messo a disposizione dei Soci con un anticipo temporale di almeno 15 giorni rispetto alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria di riferimento.

Art. 18 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da 1 a 3 membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio, nel caso sia composto da più di 1 membro, nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 19 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 20 – Patrimonio-Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote e contributi degli associati;

eredità, donazioni e legati;

contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;

contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione devolverà il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altre Associazioni Sportive Dilettantistiche o Organizzazioni, non lucrative e di attività sociale o a fini di pubblica utilità come previsto dalle vigenti norme.

Art. 21 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni per perseguire gli scopi associativi.

Art. 22 - Clausola Compromissoria

Le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci, o tra Soci, nell'ambito delle discipline sportive associative, sono attribuite all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale costituito dalla Federazione sportiva o Ente di riferimento. L'arbitrato sarà tenuto nelle Sedi previste dalla norme federali.

In altri casi, le controversie sono attribuite ad un Collegio Arbitrale appositamente costituito e composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

La parte intenzionata a sottoporre la controversia al Collegio Arbitrale dovrà informare la controparte con lettera raccomandata r/r e con l'indicazione del proprio arbitro.

L'arbitrato sarà tenuto in Modena ed il Collegio Arbitrale esaminerà il contenzioso e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 23 - Norme di legge

Il presente statuto al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il settore dilettantistico, recepisce tutte le previsioni di cui al comma 18 dell'art 90 L. 289/2002 e dell'art. 148 comma 8 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.)

Art. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali l'Associazione è affiliata e le norme del codice civile.